

**Trentino Alto Adige - Province - Materie di competenza provinciale - Masi chiusi - Acquisto della proprietà del maso – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 17/03/1993**

Designazione dell'assuntore effettuata con testamento - Insufficienza - Rilascio del certificato di eredità da parte del pretore - Necessità - Beni componenti il maso - Stato transitorio di comunione anteriormente all'assegnazione - Conseguenze.

La designazione dell'assuntore del maso chiuso, ancorché effettuata con testamento, non è sufficiente a determinare il suo acquisto della proprietà ma è necessario il rilascio, per l'intavolazione nel libro fondiario, del certificato di eredità del maso da parte del pretore a norma dell'art. 13 R.D. 28 marzo 1929 n. 499 che dispone la definitiva assegnazione del maso, recando eventualmente la fissazione dell'importo massimo per il quale deve essere iscritta l'ipoteca a garanzia del pagamento del prezzo a favore dei coeredi esclusi. Ne deriva che, prima di detta assegnazione del maso all'assuntore, rimanendo uno stato transitorio di comunione relativamente ai beni che compongono il maso, i frutti naturali dei medesimi, se già separati, sono di proprietà di tutti i coeredi partecipanti ai sensi degli artt. 820 e 821 cod. civ..

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 17/03/1993